



Comune di Ari

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.28 del 12/04/2024

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale periodo 2024-2026

Parere sulla Proposta di Deliberazione

In data 12/04/2024, è stata consegnata la proposta di Deliberazione relativa all'approvazione dell' Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 per il Comune di ARI.

Il Revisore Unico, premesso che:

- ❖ ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ❖ l'articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
- i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti
- il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
- il DPCM 17/03/2020 pubblicato l'11/09/2020 ha individuato il metodo di calcolo delle capacità assunzionali, le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore;
- ❖ l'art.239 comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il "giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lettera b)" del medesimo art.239 (che comprende fra le altre quelle in materia di programmazione economico-finanziaria)

dato atto che l'Ente:

- ❖ ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- ❖ rilevato che la spesa di personale, calcolata ai sensi del Decreto 17 marzo 2020, risulta contenuta con riferimento al valore soglia individuato dall'art. 4 dello stesso decreto;
- ❖ vista la Legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che "gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni";
- ❖ visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- ❖ visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,

ESPRIME

per quanto di propria competenza il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 – 2026".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott. Matteo Delle Donne
Firmato digitalmente
Certificatore: ODCEC-VASTO
Firma digitale n° 2022506521434